

che queste doti somministrate dai terzi siano diventate proprietà delle famiglie. Ora questo non si può assolutamente ammettere.

Io quindi me ne rimetto a quello che diceva testè l'onorevole relatore, e non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** L'onorevole Manna ha facoltà di parlare.

**Manna.** Non posso essere d'accordo coll'onorevole relatore, perchè se è vero che è stato stabilito dalla legge precedente un vantaggio a favore dei discendenti maschi fino alla loro maggiore età e femmine fino a che non fossero maritate, è anche vero che colui o colei che aveva contratto un matrimonio quando vigeva quella legge, sapevano di avere assicurato ai discendenti quella data rendita. Potrebbe anzi accadere che, costituita una rendita dallo stesso ufficiale, mentre per la morte di costui colla vecchia legge i figli potevano godere della rendita fino alla maggiore età, oggi, se l'ufficiale avesse contratto altre obbligazioni per la cessazione del vincolo, i figli rimarrebbero privi di quanto occorre per vivere.

**Imbriani.** Quando uscivano dalla famiglia militare:

**Manna.** Del resto io non credo che il Parlamento possa sopprimere diritti acquisiti, che i discendenti potranno far valere dinanzi ai tribunali.

Proponendo l'aggiunzione di un inciso all'articolo 9 volevo togliere questioni che certo sorgeranno: ciò il ministro e il relatore non credono opportuno forse per il pericolo di un possibile naufragio della legge nel Senato: a me poco importa: sarà un'altra fonte di questioni: l'autorità giudiziaria saprà mantener fermo il rispetto dei dritti quesiti.

Riguardo all'articolo 2 poi, giacchè il relatore domanda che spieghi meglio la mia domanda, desidero sapere se l'articolo 9 si limita al solo svincolo totale, o debba anche estendersi nel caso di uno svincolo parziale della rendita. Se, come credo, quest'ultima è la portata dell'articolo 9, non sarebbe inopportuno richiamare anche l'articolo 2.

**Curioni, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Curioni, relatore.** Mi pare che l'osservazione sul genere implichi la risposta sulla specie; è naturale.

Se diventa libera e disponibile la dote in

tutto, quando la rendita raggiunge il massimo necessario deve logicamente diventare disponibile in parte, quando lo stipendio, commisurato per determinare la rendita necessaria, diventa in parte sufficiente a coprire la necessità di questa rendita.

Quindi, secondo me, non ci può essere differenza. Ma a questo punto, e come spiegazione di ciò che ho detto a proposito dell'altra questione mossa dall'onorevole Manna io debbo avvertire una distinzione che si deve fare. O si tratta di una dote, costituita agli effetti non solo militari, ma anche civili, ed allora la dote permane e conserva la sua efficacia, a termini della legge civile; o si tratta di una dote, costituita solamente agli effetti militari, ed allora è naturale che il giorno in cui, o per effetto della legge antica, o per effetto della legge nuova, cessa la dote militare di funzionare, colui il quale ha costituito liberalmente la dote ne ridiventi il libero disponente; dico liberalmente, perchè, se la dote fosse stata costituita mediante un corrispettivo, allora militarmente diventerà redimibile, ma per effetto del contratto rimarrà vincolata a favore di colui al quale contrattualmente deve rimanere. Se c'è un contratto deve essere rispettato, non ci può essere dubbio.

Ma, se si tratta di una semplice liberalità, dal giorno in cui lo scopo per il quale la liberalità fu fatta è cessato, con quale diritto si potrebbe continuare a goderla a pregiudizio di colui che l'ha fatta?

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Manna non può essere messa a partito, perchè non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione, e non è presentata con le firme volute dal regolamento perchè una proposta possa essere messa a partito.

Pongo quindi a partito l'articolo 9 qual'è proposto dalla Commissione. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 10. Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 11. Per quanto concerne il regio esercito, la legge 31 luglio 1871, n. 393, relativa ai matrimoni degli ufficiali è abrogata. »

(È approvato).